

COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	13
del	15.03.2022
(registro settoriale)	

Oggetto:	Servizio di 'Pulizia edifici comunali per il periodo dal 01.04.2022 al 31.03.2025 - Codice CIG: 9112111FDC'. Aggiudicazione definitiva. Consegna anticipata in via d'urgenza delle prestazioni contrattuali.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 7 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e il programma biennale di forniture e servizi 2022-2024";
- n. 8 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati";

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 contenente il Piano della performance 2021/2023 ed il Piano degli obiettivi 2021" e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale n. 02/2021 del 08.01.2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alla "Determinazione a contrattare e relative procedure";
- l'art. 3 della Legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016) e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e modalità di stipulazione dei contratti;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 37 su aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

DATO ATTO che:

- con determinazione del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 7 del 23.02.2022 è stata indetta la procedura del servizio di che trattasi, mediante procedura di affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 (servizi di importo inferiore a € 139.000,00), con il criterio del minor prezzo, in relazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 9-bis, e dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare tramite l'ausilio del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL Aria Regione Lombardia;
- con determinazione sopraccitata è stata altresì approvata la lettera d'invito e l'elenco degli operatori da invitare alla procedura di che trattasi, caratterizzati da elevata esperienza e verificata affidabilità ed in possesso dei requisiti richiesti nella lettera d'invito;

CONSIDERATO che:

- in data 23.02.2022 si è proceduto a lanciare la procedura n. 151523197 sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia con invito rivolto a n. 3 operatori economici ritenuti idonei, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 9.00 di venerdì 04 Marzo 2022;
- entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 3 offerte di seguito indicate:
 - id protocollo informatico n. 1646318379706 della ditta La Piovra s.r.l. con sede a Castelli Calepio (BG);
 - id protocollo informatico n. 1646315794124 della cooperativa sociale Il Girasole Onlus con sede a Capriolo (BS);
 - id protocollo informatico n. 1646239323992 della cooperativa sociale Dispari scs Onlus con sede a Corte Franca (BS);
- le operazioni di gara si sono svolte in data 08 Marzo 2022;

VISTI:

- il Report di procedura n. 151523197 del 08.03.2022 e il verbale di gara n. 1 del 08.03.2022, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, acclarati al protocollo comunale n. 2723 in pari data;
- il verbale di gara n. 1 del 08.03.2022 che costituisce proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio di che trattasi a favore della cooperativa sociale Dispari s.c.s. Onlus con sede a Corte Franca (BS) in Via Enrico Mattei snc – Cod. Fisc. e P.IVA. 01805510987 che ha offerto un ribasso percentuale del 6,11% riferito all'importo a corpo di € 62.160,00 triennali relativo alla pulizia ordinaria e periodica degli edifici comunali, corrispondente pertanto ad un importo contrattuale di € 60.537,02, di cui € 58.362,02 a corpo per la pulizia ordinaria e periodica degli edifici comunali, € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed a € 1.575,00 presunti triennali per interventi straordinari a misura che si rendessero necessari (annui € 20.179,01 oltre iva);

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 02724 in data 08.03.2022 è stata chiesta la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali dichiarati in sede di gara;
- con nota prot. n. 02730 in data 08.03.2022 è pervenuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra da parte della cooperativa stessa;

ATTESO che tutti i controlli attivati dalla stazione appaltante, volti a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del vigente codice), sono in corso;

VISTO l'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevede:

"5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione";

VISTO l'art. 32 commi 9 e 10, lett. a) e b) del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevedono:

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;*
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).*

VISTO l'art. 32 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 che testualmente prevede:

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

DATO ATTO che per la stipula del contratto si procederà ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata non autenticata;

VISTO l'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 che testualmente prevede:

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con

l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente;

RICHIAMATO l'art. 32, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

DATO ATTO che:

- si rende necessario procedere all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, alla cooperativa sociale Dispari s.c.s. Onlus con sede a Corte Franca (BS) in Via Enrico Mattei snc, dando atto che la stessa diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti;
- si rende necessario inoltre disporre la consegna anticipata in via d'urgenza delle prestazioni contrattuali di che trattasi stante il fatto che la scadenza dell'appalto in essere è fissata al 31.03.2022 e che, entro tale data, non sarà certo possibile il perfezionamento del contratto;

RITENUTO che:

1. la procedura di gara telematica, così come risultante dal Report di procedura n. 151523197 e dal verbale n. 1 del 08.03.2022, sia corretta e condivisibile;
2. la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 dovrà essere prestata, ai sensi del punto 1.1.3 della lettera d'invito regolante l'appalto, per un importo di € 6.053,70, pari al 10% dell'importo da contratto, nonché l'acquisizione delle spese per la stipula della scrittura privata;
3. tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione saranno demandati con atti successivi, con particolare riguardo a:
 - a) la pubblicazione dell'esito di gara ai sensi della normativa vigente;
 - b) le comunicazioni agli offerenti e candidati di quanto disposto, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
 - c) le autorizzazioni al subappalto per i lavori che l'aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare, alle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;
 - d) l'acquisizione delle polizze assicurative previste al punto 1.1.3 della lettera d'invito disciplinante l'appalto;

RITENUTO pertanto di assumere i conseguenti impegni di spesa nel seguente modo:

- da aprile a dicembre 2022: € 15.134,26 oltre iva al 22% pari a € 3.329,54 per un totale di € 18.463,89;
- da gennaio a dicembre 2023: € 20.179,01 oltre iva al 22% pari a € 4.439,38 per un totale di € 24.618,39;
- da gennaio a dicembre 2024: € 20.179,01 oltre iva al 22% pari a € 4.439,38 per un totale di € 24.618,39;

riservandoci di impegnare con successivo atto la quota relativa al periodo gennaio-marzo 2025, pari ad € 5.044,75 oltre iva al 22% pari a € 1.109,85 per un totale di € 6.154,60;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare il verbale di gara n. 1 del 08.03.2022, che costituisce proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nonché Report di procedura n. 151523197 in pari data, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, acclarati al protocollo comunale n. 2723 del 08.03.2022,
3. Di aggiudicare ed affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 e per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente ritrascritti, alla cooperativa sociale Dispari s.c.s. Onlus con sede a Corte Franca (BS) in Via Enrico Mattei snc - C.F. e P.IVA 01805510987 il servizio di Pulizia edifici comunali per il periodo dal 01.04.2022 al 31.02.2025", che ha offerto un ribasso percentuale del 6,11% riferito all'importo a corpo di € 62.160,00 triennali relativo alla pulizia ordinaria e periodica degli edifici comunali, corrispondente pertanto ad un importo contrattuale di € 60.537,02 oltre i.v.a. al 22% pari 13.318,15 per un totale di € 73.855,17, di cui :
 - € 58.362,02 a corpo per la pulizia ordinaria e periodica degli edifici comunali,
 - € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 1.575,00 presunti triennali per interventi straordinari a misura che si rendessero necessari (annui € 20.179,01 oltre iva);
4. Di precisare che:
 - a) il servizio dovrà essere espletato alle condizioni meglio indicate negli atti di gara, nonché nel capitolato speciale d'appalto regolante l'appalto e integralmente accettato e nell'allegato DUVRI;
 - b) nel corrispettivo è compreso tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto a carico della ditta stessa;
5. Di disporre che:
 - la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere prestata, ai sensi del punto 1.1.3 della lettera d'invito regolante l'appalto nella misura del 10% dell'importo del contratto, pertanto pari a € 6.053,70;
 - ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la consegna anticipata in via d'urgenza delle prestazioni contrattuali di che trattasi, stante il fatto che per la scadenza dell'appalto in essere, fissata al 31.03.2022, non sarà certo possibile il perfezionamento del contratto;
6. Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2022-2023-2024, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 a favore del creditore suindicato e per i motivi descritti in premessa, la somma complessiva di €. 73.885,17, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, nel seguente modo:
 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2022 (€ 15.134,26 + i.v.a. 22% - da aprile a dicembre)
 - Impegno di € 18.463,89;
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 10150306-1 a denominazione "Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente";
 - Missione 1 - Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali";
 - Piano del Conti - codice voce 1.03.02.13.002 a denominazione "Servizi di pulizia e lavanderia";
 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2023 (€ 20.179,01 + i.v.a. 22% - da gennaio a dicembre)
 - Impegno di € 24.618,39;
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 10150306-1 a denominazione "Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente";
 - Missione 1 - Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali";
 - Piano del Conti - codice voce 1.03.02.13.002 a denominazione "Servizi di pulizia e lavanderia";
 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2024 (€ 20.179,01 + i.v.a. 22% - da gennaio a dicembre)
 - Impegno di € 24.618,39;
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 10150306-1 a denominazione "Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente";
 - Missione 1 - Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali";
 - Piano del Conti - codice voce 1.03.02.13.002 a denominazione "Servizi di pulizia e lavanderia";

riservandoci di impegnare con successiva determinazione la quota relativa all'esercizio finanziario 2025, da gennaio a marzo, pari ad € 5.044,75 oltre iva al 22% pari a € 1.109,85 per un totale di € 6.154,60;
7. di dare comunicazione di quanto disposto agli interessati, entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento, come previsto dall'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dal comma 9 del medesimo articolo;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
10. di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

12. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
13. Di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 questo Comune si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento, dal contratto del servizio di che trattasi;
14. Di precisare che non è stato assegnato il codice CUP alla presente procedura, in quanto l'oggetto dell'affidamento non è un investimento pubblico, così come definito dalle circolari del CIPE;
15. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
16. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dalla normativa vigente in materia;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Claudio Pasinetti)